



Roma, 18 maggio 2011

Alle Direzioni Regionali e Interregionali
e Provinciali delle Dogane

Protocollo: 60019/RU

LORO SEDI

Rif.:

e, p.c.:
Alla Direzione Centrale
Accertamenti e Controlli

Allegati:

SEDE

OGGETTO: Applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio Ue-Corea. Status di esportatore autorizzato.

Come è noto, il 16 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio (FTA) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica della Corea del Sud, dall'altro. L'accordo comprende, per quanto di competenza, il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi cooperazione amministrativa, nonché disposizioni in materia di commercio.

Il Consiglio ha convenuto che dal 1° luglio 2011 decorrerà l'applicazione provvisoria dell'accordo. La Commissione Europea ritiene che la decisione del Consiglio di applicare provvisoriamente la parte commerciale dell'accordo dal 1° luglio costituisca una base giuridica sufficiente per consentire agli Stati membri di concedere il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato, di cui all'art. 17 del protocollo, agli operatori che esportano verso la Corea del Sud, anche in assenza della condizione di «frequenza» delle esportazioni. Inoltre ravvisa la necessità di concedere con decorrenza immediata, prima cioè della data del 1° luglio, lo status di esportatore autorizzato per permettere agli operatori economici dell'Ue di conformarsi alle procedure di rilascio delle "dichiarazioni di origine", di cui all'art. 15 del protocollo, al fine di beneficiare delle riduzioni tariffarie previste dall'accordo di libero scambio.

Sarà pertanto cura di codeste Direzioni, nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 17, provvedere con decorrenza immediata al rilascio dello status di

esportatore autorizzato a favore degli operatori nazionali che esportino verso la Corea del Sud e che offrano garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti stabiliti dal citato protocollo.

Il Direttore Centrale
f.to Ing. Walter De Santis

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.gs. 39/93)*